

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Regolamento per i posteggi di proprietà del Comune di Calanca siti nell'area della funivia ad Arvigo

Regolamento per i posteggi di proprietà del Comune di Calanca siti nell'area della funivia ad Arvigo

INDICE

Art. 1	Oggetto	pag. 3
Art. 2	Messa a disposizione	pag. 3
Art. 3	Numero dei contratti	pag. 3
Art. 4	Effetti	pag. 4
Art. 5	Validità	pag. 4
Art. 6	Contrassegno	pag. 4
Art. 7	Procedura	pag. 4
Art. 8	Corrispettivo	pag. 5
Art. 9	Prescrizioni invernali	pag. 5
Art. 10	Rescissione del contratto	pag. 5
Art. 11	Sanzioni	pag. 5
Art. 12	Esecuzione	pag. 6
Art. 13	Segnaletica e divieto ufficiale	pag. 6
Art. 14	Entrata in vigore	pag. 6

Art. 1 Oggetto

Il Municipio di Calanca, nella sua qualità di proprietario, nell'intento di regolare l'utilizzo dei posteggi che si trovano nell'area di partenza della funivia Arvigo – Braggio emana le seguenti disposizioni concernenti l'utilizzo degli stessi e provvede a locare in modo ottimale agli aventi diritto, ai sensi del seguente art. 2, i posteggi laddove ciò è possibile. Sono oggetto del presente regolamento i seguenti posteggi:

Posteggi disponibili	No. Particella	Zona	Frazione
11	704	Laterali alla strada Cantonale	Arvigo
2	678	Adiacenti alla stazione funivia	Arvigo
22	439/440	Situati in zona "alla Sega"	Arvigo

Art. 2 Messa a disposizione

I posteggi saranno messi a disposizione prioritariamente a persone fisiche che risultano civilmente domiciliate nella frazione di Braggio del Comune Calanca.

Al Municipio è data facoltà, in casi particolari, di fare delle eccezioni a questo principio.

A dipendenza delle disponibilità dei posteggi il Municipio è autorizzato, dopo aver stipulato contratto con le persone domiciliate, nonché residenti nella frazione di Braggio del Comune Calanca o che svolgono attività turistiche o commerciali a locare i posteggi anche a coloro che possiedono una residenza secondaria nella frazione di Braggio.

Art. 3 Numero dei contratti

Il numero massimo dei contratti che il Municipio può stipulare è limitato alle reali capacità dell'infrastruttura interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra il bisogno dei domiciliati e, in via subordinata, degli interessi degli altri utenti della funivia. Il Municipio può limitare il numero massimo di contratti per unità domestica.

Art. 4 Effetti

La locazione di un posteggio da diritto alla riservazione dello spazio senza limitazione di tempo. Possono essere parcheggiati solo veicoli regolarmente immatricolati.

La facoltà di posteggio è limitata alla zona, rispettivamente al parcheggio, per il quale è stato stipulato formale contratto. Qualora il posteggio locato fosse occupato, la locazione non da diritto all'utilizzo di altri parcheggi liberi.

Art. 5 Validità

Il contratto ha validità annuale. Esso si rinnoverà tacitamente se non disdetto da una delle parti entro la fine di settembre.

In casi particolari e se le circostanze lo giustificano il Comune può stipulare dei contratti per messa a disposizione dei posteggi per periodi più brevi.

Ogni anno andrà aggiornato il contrassegno corrispondente al posteggio locato.

Art. 6 Contrassegno

Le persone cui un posteggio è stato locato ricevono un contrassegno dal Comune sul quale figura la zona e il numero di posteggio ed il periodo di validità. Per essere valido il contrassegno dovrà essere munito di timbro e quietanza di pagamento del corrispettivo annuale.

Art. 7 Procedura

Il contrassegno viene rilasciato dal Municipio per il tramite della Cancelleria comunale.

La richiesta scritta per l'ottenimento della locazione di un posteggio deve venir inoltrata alla Cancelleria comunale.

Il contratto di locazione ha carattere personale. Il contrassegno va applicato al veicolo in modo visibile.

Il rapporto contrattuale con ogni singola persona è regolato nel contesto di un contratto d'affitto.

Art. 8 Corrispettivo

Il corrispettivo di locazione è fissato nel contesto del relativo contratto.

Il corrispettivo di locazione (fissato in CHF 25.00 mensili, valuta 1. gennaio 2016 che potrà quindi in seguito essere indicizzato) è da pagare anticipatamente per l'intero anno.

Qualora un affittuario non usufruisse totalmente del periodo contrattuale pagato anticipatamente egli ha diritto di chiedere il rimborso. Lo stesso potrà avvenire solo nella misura in cui il Comune potrà locare, prima della scadenza contrattuale, il posteggio ad altro avente diritto.

Art. 9 Prescrizioni invernali

Tutti gli utilizzatori dei posteggi dovranno rispettare attentamente le prescrizioni emanate dal Municipio di Calanca per il servizio invernale sull'area dei posteggi.

Art. 10 Rescissione del contratto

Il contratto di locazione può essere rescisso in ogni tempo per motivi gravi.

Può anche essere rescisso alla scadenza ordinaria per volontà dell'una o dell'altra parte con 3 (tre) mesi di preavviso.

In caso di rescissione prima della scadenza il contrassegno deve essere riconsegnato.

Art. 11 Sanzioni

Coloro che non rispetteranno il presente regolamento, rispettivamente faranno uso di posteggi a loro non assegnati per contratto, saranno denunciati dal Municipio alla competente Autorità. Questi contravventori saranno pertanto perseguiti e puniti, a norma dell'art. 259 cpv. I CPC con multe che possono raggiungere CHF 2'000.00.

Art. 12 Esecuzione

L'esecuzione del regolamento spetta al Municipio. Il Municipio può delegare questa competenza a funzionari comunali e/o a terze persone.

Art. 13 Segnaletica e divieto ufficiale


Sulla scorta del decreto 20 agosto 2012 del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa e del precedente decreto 18 gennaio 2005 del Presidente del Circolo di Calanca per tutti i posteggi oggetti del presente regolamento è stato emanato un divieto ufficiale a norma dell'art. 258 e seguenti CPC.

Coloro che non rispetteranno il divieto di accesso, posteggio e sosta nell'area riservata ai veicoli autorizzati muniti di contrassegno (vignetta), saranno denunciati alla competente Autorità. Essi potranno essere puniti con una multa sino a CHF 2'000.00.


Tuttavia ai non recidivi sarà offerta, con indicazione apposta sul parabrezza, in via bonale prima della formale denuncia, facoltà di assumersi e pagare entro 10 giorni dalla constatazione, la somma di CHF 40.00 corrispondente alle spese e incombenze amministrative provocate al Comune a seguito della violazione del divieto ufficiale.

Art.14 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Municipio il 1. settembre 2015 ed entra in vigore il 1. gennaio 2016. Esso sostituisce ed annulla la versione precedente dell'ex Comune di Braggio del 16 novembre 2012.


Il Sindaco:
R. Keller

Il Municipio di Calanca


La Segretaria:
M. Navoni